



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0232/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0277/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0277/CSA/2024-2025, proposto dalla Società ASD Ecocity Futsal Genzano in data 31.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 818 del 21.03.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.05.2025, il dott. Savio Picone e udita l'Avv. Flavia Tortorella per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ecocity Futsal Genzano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque (Com. Uff. n. 818 del 21 marzo 2025), con cui è stata disposta, nei confronti della reclamante, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 (Ecocity Futsal Genzano – Petrarca Calcio a cinque, disputata il 14 febbraio 2025, per il Campionato Nazionale di Serie A Maschile 2024/2025, conclusasi con il punteggio di 3-2 in favore della società ospitante).

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso proposto dal Petrarca avverso l'esito della gara, sulla base dell'art. 10, sesto comma, C.G.S., avendo accertato che il Genzano avrebbe schierato il calciatore Bissoni Thiago in posizione irregolare, in quanto squalificato per una gara (per recidiva in ammonizione, squalifica inflitta nel precedente Com. Uff. n. 590 in data 9 febbraio 2025).

In precedenza, in relazione all'incontro Fortitudo Pomezia 1957 / Ecocity Futsal Genzano dell'11 febbraio 2025, il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 616 del 13 febbraio 2025) aveva sanzionato il Genzano con la perdita della gara col punteggio di 0-6, in quanto rinunciatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 NOIF.

Il Genzano sosteneva che il calciatore Bissoni Thiago si trovava in posizione regolare, poiché non inserito in distinta nella gara dell'11 febbraio 2025; tale gara era stata interrotta definitivamente al minuto 11:12 del secondo tempo ma, secondo la reclamante, aveva generato un risultato valido per la classifica.

Il Giudice Sportivo, con la decisione qui appellata, ha accolto il ricorso del Petrarca, così motivando:

“(…) Preliminarmente si deve evidenziare come la ricostruzione operata dalla ricorrente circa la disciplina e le modalità di applicazione delle norme che regolano l'esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori sia condivisibile dallo scrivente Giudice. L'esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori è disciplinata dall'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale ai commi 4 e 5 ha previsto che: <4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva>. Dagli accertamenti esperiti è risultato che il giocatore de quo [Bissoni Thiago] nella precedente giornata di campionato di serie A maschile era stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione (V infrazione) come da C.U. n. 590 pubblicato in data 09/02/2025. Tale sanzione, dunque, fatto salvo quanto segue, avrebbe dovuto essere scontata nel successivo incontro Fortitudo Pomezia 1957 / Ecocity Futsal Genzano del 11/02/2025. Tuttavia l'incontro in questione del 11/02/2025 non si è concluso, in quanto la Società Ecocity Futsal Genzano ha rifiutato di portarlo a conclusione ed a causa di ciò è stata ritenuta dallo scrivente rinunciataria alla prosecuzione della gara ai sensi dell'art. 53 delle NOIF con conseguente sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6. Decisione che ha trovato ulteriore conferma anche all'esito del giudizio di secondo grado, definito con la decisione/0162/CSA-2024-2025 della C.S.A., che sul punto ha confermato: '... le sanzioni ad essa inflitte dal Giudice Sportivo, atteso che la suddetta Società deve ritenersi rinunciataria alla prosecuzione della gara, e quindi responsabile della sua mancata conclusione ... (omissis) ... La determinazione del Primo Ufficiale di Gara, riportata negli atti ufficiali di gara, che – si ribadisce – ai sensi dell'art. 61 del CGS deve ritenersi assistita da efficacia probatoria privilegiata, è stata ingiustificatamente disattesa dalla società Genzano, la quale, anche ai sensi dell'art. 53 delle NOIF, aveva l'obbligo di riprendere e portare a termine l'incontro, al contrario di quanto accaduto, e quindi responsabile della sua mancata conclusione'. Da ciò consegue che, poiché la Ecocity Futsal Genzano è stata riconosciuta rinunciataria alla prosecuzione della gara del 11/02/2025, ai sensi dell'art. 21 comma 5, le era preclusa la possibilità di far scontare in quella stessa gara la squalifica residua al proprio giocatore, che invece avrebbe dovuto essere scontata in occasione della gara immediatamente successiva (ovverosia quella oggetto del presente ricorso disputata in data 14/02/2025). Per tale motivo il calciatore Bissoni Tietz Thiago non avrebbe potuto prendere parte all'incontro oggetto del presente ricorso in quanto ancora in corso di squalifica".

Con il reclamo qui in esame, il Genzano contesta la sussistenza dell'obbligo di far scontare la squalifica al proprio calciatore Bissoni Thiago nella gara con il Petrarca del 14 febbraio 2025. Secondo la tesi della società reclamante, dalla decisione del Giudice Sportivo del 13 febbraio 2025 non poteva affatto dedursi l'applicazione della sanzione della perdita della gara per rinuncia; viceversa, il Giudice Sportivo avrebbe attribuito ad entrambe le squadre (Pomezia e Genzano) la responsabilità per la prematura e definitiva interruzione della partita, in conseguenza delle aggressioni verificatesi nei confronti dei calciatori e dei prolungati e tafferugli in campo. Soltanto in seguito, con la decisione di questa Sezione n. 0162/CSA/2024-2025 del 20 marzo 2025, sarebbe stato esplicitamente accertato e dichiarato che il Genzano aveva "rinunciato" alla gara contro il Pomezia, differenziando le rispettive posizioni sul piano giuridico. In ogni caso, avverso quest'ultima sentenza la reclamante ha preannunciato la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e, per tale ragione, ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio.

Si è costituita con memoria la controinteressata Petrarca Calcio a cinque, eccependo l'inammissibilità del reclamo e chiedendone, nel merito, il rigetto.

Con ordinanza in data 9 aprile 2025, questa Sezione, preso atto della dichiarata volontà della reclamante di proporre impugnazione al Collegio di Garanzia avverso la presupposta decisione n. 0162/CSA/2024-2025, constatata la persistente pendenza del relativo termine e la pregiudizialità delle questioni dedotte, ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione del reclamo.

In prossimità dell'udienza di trattazione, la reclamante ha depositato copia del dispositivo n. 00492/2025 pubblicato in data 13 maggio 2025, con cui la Prima Sezione del Collegio di Garanzia del CONI "Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2025, presentato, in data 18 aprile 2025, dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano contro la A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (...) avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 0162/CSA/2024-2025, depositata e notificata, completa di motivazioni, il 20 marzo 2025, con la quale, in ordine ai due reclami (riuniti) proposti rispettivamente dalla suddetta ricorrente e dalla consorella A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 616 del 13 febbraio 2025 (che aveva statuito, a carico di entrambi i menzionati Sodalizi, la punizione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia - A.S.D. Ecocity Futsal Genzano dell'11 febbraio 2025; aveva comminato, a carico della Fortitudo Pomezia, l'ammenda di € 2.500,00 e, a carico della Ecocity Genzano, l'ammenda di € 500,00, oltre ad ulteriori sanzioni disciplinari), è stato integralmente respinto il gravame della odierna istante, mentre è stato parzialmente accolto quello del club pometino, revocando l'irrogato 0-6 ed infliggendo alla compagine medesima la sola penalizzazione di tre punti in classifica (...) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Divisione Calcio a 5 di disporre la ripetizione totale della gara nei termini di rito".



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza del 19 maggio 2025, il difensore della reclamante ha insistito per l'accoglimento della domanda, rappresentando che la gara tra Genzano e Pomezia è stata regolarmente disputata in data 16 maggio 2025, e la causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

In rito, non può accogliersi l'eccezione di nullità della procura alle liti avanzata in udienza dal rappresentante del Petrarca. Dalla visura del censimento federale risulta, infatti, che il sig. Vincenzo Tuccillo ricopre la carica di vice-presidente della società Ecocity Futsal Genzano e, in tale veste, aveva il potere di sottoscrivere validamente il mandato difensivo per il presente giudizio.

Nel merito, assorbita ogni diversa censura, questa Corte non può che prendere atto della sopravvenuta decisione del Collegio di Garanzia CONI (dispositivo n. 00492/2025 del 13 maggio 2025), che ha annullato i provvedimenti di primo e secondo grado con le quali il Genzano era stato dichiarato rinunciatario alla gara, disponendo la ripetizione dell'incontro tra Pomezia e Genzano.

E' in questo incontro, disputato in data 16 maggio 2025, che il calciatore Bissoni Thiago potrà scontare la squalifica per una giornata, conseguita per effetto del Com. Uff. n. 590 in del 9 febbraio 2025.

Ai sensi dell'art. 21, quinto comma, C.G.S., se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Ma nella specie, come si è visto, il Genzano non può essere ritenuto "rinunciatario" in relazione alla gara Pomezia / Genzano dell'11 febbraio 2025, della quale il Collegio di Garanzia, pronunciando in via definitiva, ha disposto la ripetizione.

Coerentemente, il quarto comma dell'art. 21 prevede che, nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara "immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo": nella specie, il calciatore Bissoni Thiago dovrà scontare la squalifica per una giornata in occasione della prima gara successiva alla pubblicazione della decisione del Collegio di Garanzia.

Ne discende l'accoglimento del reclamo, con ripristino del risultato di 3-2 della gara Ecocity Futsal Genzano / Petrarca Calcio a cinque disputata il 14 febbraio 2025.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione del giudice sportivo e ripristina il risultato conseguito sul campo.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce